

Traduzione¹

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

Conclusa l'8 novembre 1966

Approvata dall'Assemblea federale il 5 giugno 1967²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 16 febbraio 1968

Entrata in vigore il 16 febbraio 1968

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo dell'Irlanda,

animati dal desiderio di concludere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza,

hanno designato, a tale scopo, loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo d'applicazione

Art. 1 Persone

La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte

1. Le imposte cui si applica la presente convenzione sono:

a.³ Per quanto riguarda l'Irlanda:

l'imposta sul reddito, l'imposta sulle società e l'imposta sui guadagni da capitali (dappresso: «imposta irlandese»);

RU 1968 471; FF 1966 II 609

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1968 469

³ Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall'AF il 16 dic. 1981 e in vigore dal 25 apr. 1984 (RS 0.672.944.111).

- b. Per quanto riguarda la Svizzera:
le imposte federali, cantonali e comunali
1. sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali e altri redditi);
 2. su la sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanza aziendale, capitali e riserve e altri elementi della sostanza)
(dappresso: «imposta svizzera»);
e, per quanto riguarda l'articolo 24, le imposte irlandesi e svizzere di ogni genere e denominazione.
2. La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione.
- 3.⁴ La convenzione non si applica all'imposta federale preventiva ritenuta alla fonte sulle vincite alle lotterie.
4. Se un'imposta sulla sostanza dovesse essere istituita in Irlanda, la convenzione si applicherà a detta imposta.
5. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modificazioni apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II Definizioni

Art. 3 Definizioni di carattere generale

1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a. le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano l'Irlanda o la Svizzera, come il contesto richiede;
 - b. il termine «imposta» designa l'imposta irlandese o l'imposta svizzera, come il contesto richiede;
 - c. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra unione di persone;
 - d. il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale;
 - e.⁵ il termine «Irlanda» include qualsiasi zona fuori dalle acque territoriali dell'Irlanda che, in accordo con il diritto internazionale, è o potrà essere ulteriormente designata dalla legislazione irlandese concernente lo zoccolo con-

⁴ Nuovo testo giusta l'art. I n. 2 del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall'AF il 16 dic. 1981 e in vigore dal 25 apr. 1984 (RS **0.672.944.111**).

⁵ Nuovo testo giusta l'art. II n. 2 del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall'AF il 16 dic. 1981 e in vigore dal 25 apr. 1984 (RS **0.672.944.111**).

tinente come un territorio sul quale l'Irlanda può esercitare diritti sovrani sul fondo e sottosuolo marini nonché sulle loro risorse naturali;

- f.⁶ il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- g. le espressioni «residente di uno Stato contraente» e «residente dell'altro Stato contraente» designano una persona che è residente dell'Irlanda o una persona che è residente della Svizzera, come il contesto richiede;
- h. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- i. l'espressione «autorità competente» designa:
1. Per quanto riguarda l'Irlanda: i «Revenue Commissioners» o i loro rappresentanti autorizzati;
 2. Per quanto riguarda la Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
2. Quando un articolo della convenzione prevede (con o senza condizioni) che un reddito pervenuto ad un residente di uno Stato contraente da fonte situata nell'altro Stato contraente è imponibile soltanto nel primo Stato o è imposto con aliquota ridotta nell'altro Stato e che, secondo la legge in vigore nel primo Stato, detto reddito è imposto soltanto per la parte trasferita o percepita in questo Stato e non per l'ammontare complessivo, l'esenzione dall'imposta o la riduzione dell'aliquota nell'altro Stato, prevista dal detto articolo, si applica soltanto alla parte di tale reddito trasferita o percepita nel primo Stato.
3. Quando una disposizione della convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esente dall'imposta irlandese su un reddito qualsiasi, tale disposizione non limita il diritto dell'Irlanda di assoggettare ad imposta ogni membro della società di persone, che è considerato residente in Irlanda ai fini dell'applicazione dell'imposta irlandese (anche se è considerato o no residente della Svizzera ai fini dell'applicazione dell'imposta svizzera), per la sua quota al reddito della società; tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 22 tale reddito è considerato provenire da fonte svizzera.
4. Quando una disposizione della convenzione prevede che un residente di uno Stato contraente è esentato da imposta o ha diritto a uno sgravio d'imposta nell'altro Stato contraente, l'esenzione o lo sgravio si applica alle successioni indivise per quanto uno o più beneficiari siano residenti del primo Stato.
5. Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

⁶ Nuovo testo giusta l'art. II n. 2 del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall'AF il 16 dic. 1981 e in vigore dal 25 apr. 1984 (RS 0.672.944.111).

Art. 3A⁷ Residenza

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato o per la sostanza ivi situata. Per quanto riguarda la Svizzera, essa comprende una società di persone costituita o organizzata secondo il diritto svizzero.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se questa persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- d) se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 4 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l'impresa esplica, in tutto o in parte, la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a. una sede di direzione;
- b. una succursale;
- c. un ufficio;
- d. un'officina;
- e. un laboratorio;

⁷ Introdotta dall'art. III del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall'AF il 16 dic. 1981 e in vigore dal 25 apr. 1984 (RS **0.672.944.111**).

- f. una miniera, una cava od ogni altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
 - g. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi i ventiquattro mesi.
3. Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- a. si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d. un'installazione fissa d'affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e. un'installazione fissa d'affari serve, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro normale attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero vi svolge la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no), non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

Imposizione dei redditi

Art. 5 Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali

si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto ovvero da qualsiasi altra forma d'utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa e ai redditi di beni immobili che servono all'esercizio di una libera professione.

Art. 6 Utili d'impresa

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche o analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. a. La disposizione del paragrafo 2 non impedisce a uno Stato contraente di determinare gli utili attribuibili a una stabile organizzazione in base a un riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, dedotta che sia un'antiparte del 10 per cento degli utili complessivi a favore della sede centrale; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

b. Quando una compagnia d'assicurazioni di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili attribuibili a detta stabile organizzazione sono determinati in base a riparto degli utili complessivi della compagnia nella proporzione esistente fra i premi lordi incassati dalla stabile organizzazione e il totale dei premi lordi incassati dalla compagnia d'assicurazioni.

5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.

7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo.

Art. 7 Navigazione marittima e aerea

Gli utili di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili (compresi, per quanto riguarda la navigazione aerea, gli utili derivanti da partecipazioni a un fondo comune – pool –, a un esercizio comune o ad un'organizzazione internazionale d'esercizio), sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 8 Imprese associate

Quando

- a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o che
- b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e che, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza.

Art. 9⁸ Dividendi

1. a. I dividendi pagati da una società residente dell'Irlanda a un residente della Svizzera sono imponibili in Svizzera.
- b. Se un residente della Svizzera ha diritto a un credito d'imposta a motivo di un tale dividendo conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'imposta può anche essere prelevata in Irlanda, e secondo la legislazione irlandese, sulla somma dell'ammontare o del valore del dividendo e dell'ammontare del credito d'imposta, secondo un'aliquota che non ecceda il 15 per cento.

⁸ Nuovo testo giusta l'art. IV del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall'AF il 16 dic. 1981 e in vigore dal 25 apr. 1984 (RS 0.672.944.111).

- c. Salve le precedenti disposizioni, i dividendi pagati da una società residente dell'Irlanda a un residente della Svizzera che ne è il beneficiario effettivo sono esenti da qualsiasi imposta prelevabile in Irlanda sui dividendi.
2. Un residente della Svizzera che riceve dividendi da una società residente dell'Irlanda ha diritto, salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e purché sia il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d'imposta che vi è connesso, cui una persona fisica residente dell'Irlanda avrebbe avuto diritto ove avesse riscosso tali dividendi, e al pagamento dell'avanzo di questo credito d'imposta sull'imposta irlandese di cui è debitore.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi sia una società che, sola o in comune con una o più società associate, controlli direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento dei voti nella società distributrice dei dividendi. Ai fini del presente paragrafo, due società sono considerate associate se una è controllata direttamente o indirettamente dall'altra oppure se entrambe sono controllate direttamente o indirettamente da una terza società.
4. I dividendi pagati da una società residente della Svizzera a un residente dell'Irlanda sono imponibili in Irlanda. Tali dividendi sono anche imponibili in Svizzera, e in conformità della legislazione svizzera, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'Irlanda, l'imposta così applicata non può eccedere:
- il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che controlla direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento dei voti nella società distributrice dei dividendi;
 - il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- Tuttavia, qualora il paragrafo 3 del presente articolo sia applicabile, l'aliquota del 5 per cento menzionata alla lettera a) del presente paragrafo è portata al 10 per cento.
5. Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non modificano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
6. Il termine «dividendi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi o distribuzioni assimilate ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente.
7. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 o dell'articolo 13, a seconda dei casi.
8. Quando una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall'altro Stato contraente, questo altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi

pagati dalla società, salvo che tali dividendi siano pagati ad un residente di questo altro Stato o salvo che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in questo altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato.

9. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione del presente articolo.

Art. 10 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni garantite o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi assimilati a redditi di somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, da dove provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6.

4. Qualora, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto dei crediti per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 11 Diritti di licenza

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, le pellicole o le registrazioni videomagnetiche per la televisione, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l'uso o per la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, da dove provengono i diritti di licenza, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6.

4. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 12⁹ Guadagni da capitale

1. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove tali beni sono situati.

2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi i guadagni analoghi provenienti dall'alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, i guadagni provenienti dall'alienazione dei beni mobili considerati al paragrafo 3 dell'articolo 21 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni di cui si tratta sono imponibili in virtù di tale articolo.

3. I guadagni provenienti dall'alienazione di azioni di una società i cui beni sono costituiti principalmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato.

4. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

5. Ai fini del presente articolo, l'espressione «beni immobili» designa i beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell'articolo 5.

Art. 13 Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dell'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili

⁹ Nuovo testo giusta l'art. V del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall'AF il 16 dic. 1981 e in vigore dal 25 apr. 1984 (RS 0.672.944.111).

soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 14 Professioni dipendenti

1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell'anno fiscale considerato;
- b. le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e
- c. l'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell'impresa.

Art. 15 Partecipazione agli utili (tantièmes)

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 16 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 13 e 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicisti, e gli sportivi ritraggono come tali dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte.

Art. 17 Pensioni

Salve le disposizioni dell'articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 18 Rimunerazioni di diritto pubblico

Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente e da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, da una persona giuridica costituita ed organizzata da una legge speciale di detto Stato contraente, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica sua cittadina a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.

Art. 19 Studenti

1. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

2. Lo studente di una università o di un altro istituto d'istruzione riconosciuto, l'apprendista di un'impresa, in uno Stato contraente, i quali, per un periodo o periodi di non più di 100 giorni, in totale, di un anno fiscale, esercitano un'attività nell'altro Stato contraente in rapporto diretto con gli studi o la formazione, non sono imponibili in questo altro Stato contraente per le remunerazioni conseguite con detta attività.

Art. 20 Redditi non menzionati espressamente

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono menzionati espressamente negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

Capitolo IV
Imposizione della sostanza**Art. 21** Sostanza

1. La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 5, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati.

2. La sostanza costituita da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa che serve all'esercizio di una libera professione è imponibile nello Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

3. Le navi o gli aeromobili adibiti al traffico internazionale e i beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato.

Capitolo V Disposizioni per evitare le doppie imposizioni

Art. 22¹⁰ Eliminazione delle doppie imposizioni

1. Conformemente alle disposizioni della legislazione irlandese concernenti il computo nell'imposta irlandese delle imposte prelevate nei territori situati al di fuori dell'Irlanda (e che non possono pregiudicare i principi generali seguenti):

- a. l'imposta svizzera pagabile in virtù della legislazione svizzera e conformemente alle disposizioni della presente convenzione, direttamente o mediante ritenuta, su gli utili, i redditi o i guadagni imponibili provenienti da fonte svizzera (ad eccezione, quando si tratta di dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili che servono al pagamento dei dividendi) è computata in ogni imposta irlandese che è calcolata su gli utili, i redditi o i guadagni imponibili sui quali è calcolata l'imposta svizzera;
- b. quando un dividendo è pagato da una società residente della Svizzera a una Società residente dell'Irlanda che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento dei voti nella società distributrice del dividendo, nel computo si terrà conto (oltre a ogni imposta svizzera computabile giusta la lettera a) del presente paragrafo) dell'imposta svizzera che la società deve pagare sugli utili che servono al pagamento di tale dividendo.

2. Se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede una sostanza che, in virtù della legislazione irlandese e conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono imponibili in Irlanda, la Svizzera esenta, salvo le disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo, detti redditi o detta sostanza dall'imposta; tuttavia, questa esenzione si applica ai guadagni considerati al paragrafo 3 dell'articolo 12 soltanto previa giustificazione dell'imposizione di questi guadagni nell'Irlanda.

3. Se un residente della Svizzera riceve dividendi che, conformemente alle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 9, sono imponibili in Irlanda, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a tale residente. Esso consiste:

- a. nel computo dell'imposta pagata in Irlanda conformemente alle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 9, nell'imposta svizzera inerente ai redditi di tale residente; la somma così computata non può, tuttavia, ecc-

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. VI del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall'AF il 16 dic. 1981 e in vigore dal 25 apr. 1984 (RS 0.672.944.111).

dere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente a tali dividendi, o

- b. in una riduzione globale dell'imposta svizzera, calcolata secondo norme pre-stabilite, che tenga conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a) precedente, o
- c. in una esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Irlanda dall'ammontare lordo di tali dividendi.

La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni svizzere sull'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

4. Una società residente della Svizzera che riceve dividendi da una società residente dell'Irlanda beneficia, per quanto riguarda l'imposta svizzera inerente a tali dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili, i redditi e i guadagni da capitali ricevuti da un residente di uno Stato contraente e imponibili nell'altro Stato contraente conformemente alle disposizioni della convenzione sono considerati provenienti da tale altro Stato.

6. I redditi o la sostanza esenti da imposta giusta una qualsiasi disposizione della convenzione possono tuttavia essere presi in considerazione per determinare l'imposta inerente ad altri redditi o elementi della sostanza o per fissare l'aliquota di tale imposta.

Capitolo VI

Disposizioni speciali

Art. 23 Alleviamenti personali per persone non residenti

1. Le persone fisiche residenti della Svizzera fruiscono, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta irlandese, delle medesime deduzioni personali, abbattimenti e riduzioni come i cittadini irlandesi che non risiedono in Irlanda.

2. Le persone fisiche residenti dell'Irlanda fruiscono, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, delle medesime deduzioni personali, abbattimenti e riduzioni come i cittadini svizzeri che risiedono in Irlanda.

Art. 24 Uguaglianza di trattamento

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nelle medesime condizioni.

2. Il termine «cittadini» designa:

- a. Per quanto riguarda l'Irlanda, tutti i cittadini irlandesi e tutte le persone giuridiche, società di persone e unioni di persone costituite in conformità della legislazione vigente in Irlanda;
- b. Per quanto riguarda la Svizzera, tutti i cittadini svizzeri e tutte le persone giuridiche, società di persone e unioni di persone costituite in conformità della legislazione vigente in Svizzera.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato contraente meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato contraente che svolgono la medesima attività.

3A.¹¹ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, del paragrafo 6 dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 10 o del paragrafo 4 dell'articolo 11, gli interessi, i diritti di licenza ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione della sostanza imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese dello stesso genere del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d'imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia, né che facciano obbligo all'Irlanda di concedere ai cittadini svizzeri gli sgravi o le esenzioni accordati in conformità delle disposizioni del «Finance (Profits of Certain Mines) (Temporary Relief from Taxation) Act, 1956 (N. 8 of 1956)» e dei suoi emendamenti o della 2a parte del «Finance (Miscellaneous Provisions) Act, 1956 (N. 47 of 1956)» e dei suoi emendamenti.

6. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Art. 25 Procedura di amichevole composizione

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un'im-

¹¹ Introdotto dall'art. VII del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall'AF il 16 dic. 1981 e in vigore dal 25 apr. 1984 (RS 0.672.944.111).

posizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai gravami previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente del quale è residente.

2. Detta autorità competente, se il gravame le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà e di dissipare i dubbi che potessero sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può avere luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 26 Funzionari diplomatici e consolari

1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.

2. Per quanto, a cagione dei privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari, in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito o la sostanza non siano imponibili nello Stato presso il quale i detti funzionari sono accreditati, il diritto d'imposizione è riservato allo Stato accreditante.

3. Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata presso l'altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, e che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza, dei residenti di detto Stato.

4. La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo, che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono trattati come residenti nell'uno o nell'altro Stato contraente quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Capitolo VII

Disposizioni finali

Art. 27 Entrata in vigore

1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna non appena possibile.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni saranno applicabili:
 - a. In Irlanda:
 1. all'imposta sul reddito (compresa la soprattassa), per gli anni fiscali che hanno inizio il 6 aprile 1965, o dopo questa data;
 2. all'imposta su gli utili delle società, per gli esercizi che hanno inizio il 1° aprile 1965, o dopo questa data, e per la parte dell'esercizio che rimane da trascorrere a detta data;
 - b. In Svizzera:
per gli anni fiscali che hanno inizio il 1° gennaio 1965 o dopo questa data.
3. L'accordo stipulato il 18 giugno 1958¹² fra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Irlanda concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea viene abrogato con l'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 28 Denuncia

La presente convenzione resta in vigore per una durata illimitata, ma ciascuno Stato contraente può denunciarla, per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile e trascorso che sia l'anno 1971. In tal caso la convenzione cesserà di essere applicabile:

- a. In Irlanda:
 1. all'imposta sul reddito (compresa la soprattassa), per gli anni fiscali che hanno inizio il 6 aprile dell'anno successivo a quello della denuncia, o dopo questa data;
 2. all'imposta su gli utili delle società, per gli esercizi che hanno inizio il 1° aprile dell'anno civile successivo a quello della denuncia, o dopo questa data, e per la parte dell'esercizio che rimane da trascorrere a detta data.
- b. In Svizzera:
agli anni fiscali che hanno inizio il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della denuncia, o dopo questa data.

¹² [RU 1960 355]

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Dublino, l'8 novembre 1966, in due esemplari, nelle lingue francese ed inglese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Julien Rossat

Per il
Governo dell'Irlanda

Proinsias Mac Aogáin

Scambio di lettere dell'8 novembre 1966

*Traduzione*¹³

Ambasciata di Svizzera

Dublino, 8 novembre 1966

Signor Ministro,

Mi riferisco alla convenzione conchiusa fra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda per evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, convenzione firmata oggi stesso, ed ho l'onore di confermarLe, a nome del Consiglio federale, che l'articolo 2 del testo va inteso come riferito sia alle imposte ordinarie, sia alle imposte straordinarie sul reddito e la sostanza.

Gradisca, signor Ministro, l'espressione della mia considerazione.

Julien Rossat

¹³ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

Traduzione dal testo originale inglese

Ministero degli affari esteri

Dublino, 8 novembre 1966

Eccellenza,

Mi riferisco alla convenzione conclusa fra l'Irlanda e la Confederazione Svizzera intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata oggi stesso, ed ho l'onore di confermarLe, a nome del Governo irlandese, che l'articolo 2 del testo va inteso come riferito sia alle imposte ordinarie, sia alle imposte straordinarie sul reddito e sulla sostanza.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l'assicurazione della mia alta considerazione.

Proinsias Mac Aogáin